

Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Umane



Master in:
“Tutela, diritti e protezione dei minori”
a.a. 2015/16

“La Polizia Locale e i minori”

Relatore
Alessandro Chiarelli

Lavoro di
Dario Trivillin

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO PRIMO: LA POLIZIA LOCALE	4
1.1 Breve storia della Polizia Locale	4
1.2 La Polizia Locale nella Legge 65/1986	6
1.3 Polizia di prossimità: progetto “il vigile di quartiere”	7
CAPITOLO SECONDO: IL MINORE NELLE NORME PENALI	9
2.1 L'imputabilità dei minori	9
2.2 Reati commessi ai danni di minori	10
2.2.a Violazione degli obblighi di assistenza familiare	10
2.2.b Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina	11
2.2.c Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli	11
2.2.d Sottrazione consensuale di minorenni	12
2.2.e Sottrazioni di persone incapaci	12
2.2.f Incesto	12
2.2.g Abbandono di minori ed incapaci	12
2.2.h La violenza sessuale	13
2.2.i Adescamento di minori	14
2.2.l Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia	14
2.3 Acquisizione delle prove di reati da parte della Polizia Locale	14
CAPITOLO TERZO: I RAPPORTI DELLA POLIZIA LOCALE	16
3.1 Tribunale per i minorenni	16
a) Competenza civile	16
b) Competenza penale	17
c) Competenza amministrativa	18
3.2 Assistenti sociali	18
3.3 Scuola	19

CAPITOLO QUARTO: REALI INTERVENI DELLA POLIZIA LOCALE SUI	
MINORI	21
4.1 Il minore autore di reato	21
a) atti di vandalismo	21
4.2 Il minore vittima di reato	22
a) atti sessuali con minori	22
CONCLUSIONI	24
BIBLIOGRAFIA	25
RINGRAZIAMENTI	27

INTRODUZIONE

Nell'immaginario collettivo, quando si sente parlare di Polizia Locale ovvero del "vigile urbano", viene subito in mente il personaggio interpretato da Alberto Sordi che, penna e blocchetto alla mano, cerca di sanzionare i comportamenti scorretti degli automobilisti non senza prima creare confusione. Ma nella realtà odierna non è affatto così! Le origini della Polizia Locale risalgono a quasi 500 anni prima della nascita di Cristo ed il loro compito primario era quello di vigilare sulla sicurezza della città e sul rispetto delle norme per una serena convivenza sociale della popolazione. Con gli anni si sono aggiunti numerosi altri compiti, fino ad arrivare all'Unità di Italia e al 1985 con l'entrata in vigore della Legge 65 che regola qualifiche e competenze della Polizia Municipale. Ma non finisce qui. Si guarda sempre al futuro, si cerca professionalità, ma si sente il bisogno di stare a contatto con i cittadini; a loro fianco, a loro disposizione lungo le vie delle città. Polizia di prossimità, vigile di quartiere: un modo per avvicinarsi alla gente e prevenire il fenomeno della microcriminalità. Nelle grandi città, ma soprattutto in piccole realtà comunali, la Polizia Locale è presente all'esterno delle scuole, palestre, per sorvegliare la fascia forse più debole della popolazione: i minori. La legislazione in Italia in questo campo è tesa alla salvaguardia, alla protezione e alla tutela degli stessi. Si guarda e si giudica con un occhio di riguardo chi per età non è in grado di capire realmente gli errori che si possono commettere tramite la commissione di reati, o proteggendoli comminando pene più severe verso chi li commette ai loro danni.

I reati commessi a danno di minori di anni 18 sono descritti nel Codice Penale al Libro II titolo XI e XII.

La Polizia Locale nelle indagini è spesso avvantaggiata dalla vicinanza alla gente, la quale, in forma confidenziale, fornisce informazioni che possono rilevarsi molto utili alla ricostruzione di fatti ed episodi della comunità locale.

I rapporti che la Polizia Locale tiene stretti sono con Enti superiori come Tribunali (con competenza civile, penale e amministrativa), con gli Assistenti Sociali (presenti nello stesso Ente comunale della Polizia Locale), ma soprattutto con la scuola.

Nella mia esperienza quindicennale di operatore di Polizia Locale mi sono trovato spesso a contatto con minorenni, venendo a conoscenza da altri Comandi di molti fatti ed episodi. Di queste esperienze e conoscenze, ho ritenuto di descriverne due: uno ai danni di minori e uno in qualità di autore di reato.

CAPITOLO PRIMO

LA POLIZIA LOCALE

SOMMARIO: 1.1 Breve storia della Polizia Locale - 1.2 La Polizia Locale nella Legge 65/1986 – 1.3 Polizia di prossimità: progetto “il vigile di quartiere”

1.1 Breve storia della Polizia Locale

Vigile urbano, guardia civica, guardia comunale, Ghisa, Pizzardone, Civich, Cantunè, Puntuneri: tutti nomi e soprannomi per identificare gli operatori di Polizia Municipale che assieme a quelli della Polizia Provinciale compongono quella che si definisce “Polizia Locale”.

Il termine polizia trova origine da politeia e sta a indicare l'insieme delle attività istituzionali di gestione delle comunità umane organizzate, traendo l'origine storica del concetto dallo sviluppo della polis della Grecia antica (Saverio Linguanti, 2012, *Manuale di Polizia Amministrativa*, Maggioli Editore, pag. 9.). L'aggettivo “municipale” richiama il Municipius, la città romana abitata dai municipes, cioè da coloro che partecipano ai pubblici oneri e relativi onori (munus capere) (Antonio Cavallo, 2013, *Gocce di memoria e pillole di saggezza*, Cacucci Editore, pag. 19.).

Difficile tracciare con precisione la storia della Polizia Locale, poiché nel corso degli anni non ci sono stati tentativi di creare una storiografia vera e propria. Tale difficoltà deriva dal fatto che la suddivisione territoriale legata a fattori storici come guerre o invasioni, non ne ha permesso uno sviluppo omogeneo nei territori che attualmente formano l'Italia. Non esiste, quindi, un testo unico di riferimento per chi ricerca notizie sul mondo della Polizia Locale antica, moderna e attuale. Esistono, però, numerosi documenti sull'organizzazione dei servizi di Polizia negli archivi comunali, poiché le Polizie Municipali erano e sono tuttora legate al territorio in cui operano (a cura di Antonio Cavallo, *Storia* – www.ancupm.it/content/storia.asp). Basti pensare che attualmente le competenze sono disciplinate dalla Legge 65/1986, ma spetta alle singole Regioni l'emissione di norme in materia di Polizia Locale attraverso Leggi Regionali. Il risultato è una moltitudine di Leggi Regionali in materia, che si discostano tra regione e regione. Non solo, ma addirittura ogni singolo Comune, a seconda delle dimensioni, organizza gli Uffici in base alle loro esigenze. Da ciò s'intuisce il perché esistano tante tipologie di uniformi e di berretti tra gli appartenenti delle Polizie Municipali italiane. Non solo uniformi e berretti, ma soprattutto da quante e quali mansioni possono essere chiamati a svolgere gli addetti (operatori di Polizia che conducono anche gli scuolabus, che svolgono compiti di messo notificatore, che eseguono le affissioni all'interno del Comune ...).

Una cosa è certa: la Polizia Locale è la prima polizia presente in Italia, affondano le radici nella storia antica romana.

Nel 493 a.c. in Roma si vede la nascita dei primi vigili urbani (vigili plebei) con il compito di vigilare il tempio di Cerere, ai piedi dell'Aventino, dove erano depositati i “plebis scita” (norme votate su iniziativa dei tribuni) e la cassa della plebe. Ai vigili urbani nel 367 a.c. vennero aggiunti i

vigili curuli (vigili patrizi) assumendo particolari compiti in materia di polizia urbana, sorveglianza dei documenti conservati nel tabularium (archivio di Stato), nel controllo delle strade cittadine, delle costruzioni e degli edifici pubblici, del mercato (annonari) e dei prezzi, nella repressione delle frodi nei commerci, nella verifica dei pesi e misure. In conseguenza ai loro compiti, avevano l'autorità di incriminare coloro che trasgredivano le norme contenute negli editti e nei regolamenti. L'Imperatore Giulio Cesare, al fine di vigilare sull'approvvigionamento alimentare della città, nominò i vigili cereali. Sempre più spesso con il passare del tempo, i vigili assunsero un ruolo fondamentale come ministri della vita cittadina, custodi dell'ordine cittadino e della sicurezza civile per un corretto svolgimento della vita sociale. Basti pensare che l'Imperatore Tiberio che, per tutelare la quiete pubblica nell'orario notturno, vietò il transito nella città ai carri più rumorosi, demandando il compito ai vigili viari di assicurare l'esatto rispetto della norma. Furono in seguito deputati alla vigilanza degli schiavi, sulle scorte d'acqua e sulle terre, nonché, per la militia vigilum, il compito di spegnere gli incendi. Ecco che storicamente si comprende la parentela tra vigile urbano e vigile del fuoco. La figura istituzionale del vigile urbano cresce, accompagnando le città al loro percorso di ampliamento, dando ai cittadini un servizio di protezione, di garanzia ed un senso profondo di appartenenza ad una specifica comunità.

A partire dal 1700, in epoca pre unitaria, si iniziano a costituire i primi nuclei della moderna Polizia dei Comuni. Ricordiamo la costituzione delle guardie comunale (1776 città di Aosta), le guardie civiche (inizio dell'800 al meridione) e per la prima volta con legge 12.12.1816 vengono fissate le attribuzioni del Sindaco e del primo eletto in materia di Polizia Urbana e Rurale. Abbandonando la tradizione orale, vengono scritti i primi regolamenti, contenenti diritti e doveri dei cittadini nell'ambito territoriale, dando mandato alla Polizia Municipale far rispettare i dettami, nonché custodire, pubblicare e dare esecuzione agli stessi. Gli appartenenti alla Polizia Municipale erano scelti tra le personalità più oneste ed erano in numero consono agli abitanti sotto la responsabilità del Sindaco.

Nel 1827 il Re di Napoli Francesco I istituì un Corpo di Polizia. A Pisa nel 1852 si ritrovano tracce di Polizia Locale nel Granducato di Toscana, nel 1853 a Genova viene istituito il Corpo delle Guardie Municipali, nel 1861 a Torino e nel 1859 alle Guardie Municipale del regno di Sardegna vengono conferite le qualifiche di Pubblica Sicurezza (L. 13.11.1859 n. 3720 art. 133).

Dalla fine dell'800 si diffonde in tutto Italia la costituzione di Guardie Comunali, sotto responsabilità dei Sindaci per il rispetto dei Regolamenti Comunali.

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948 all'art. 117 rinvia le competenza alle Regione in materia della Polizia Locale, sempre che le norme non siano in contrasto con l'interesse generale dello Stato. Negli anni '50 e '60 si assiste al boom economico con conseguente nascita di nuove problematiche che la Polizia Locale deve affrontare. Pensiamo all'incremento della motorizzazione, allo sviluppo edilizio, al diffondersi di attività commerciali, tutti settori i cui controlli sono di competenza della Polizia Locale. Si richiede sempre più professionalità, sempre più presenza a contatto dei cittadini e, nel caso di Roma e delle principali città, dei turisti che affollano le piazza e le strade. In occasione, nel 1952, dell'Anno Santo i vigili si meritano la stima della cittadinanza e della stampa che li definisce "l'Armata della cortesia, maggiordomi della Città". I vigili di Roma, Merano, Venezia, Napoli, Torino, Alessandria, Milano, Salerno, si mettono in evidenza per le loro attività; nascono le prime stampe di riviste destinate ai

Vigili Urbani e le prime associazioni di categoria. Ma si chiede sempre di più. Non servono solo competenze in materie professionali, servono doti di educatore sociale, di psicologo, di sociologo.

1.2 La Polizia Locale nella Legge 65/1986

Con il passare del tempo, le competenze aumentano come pure la professionalità e l'organizzazione. Ci si sente sempre più polizia, ma iniziano i primi malumori. Malumori per non essere considerati come una vera forza di polizia, pretendendo un maggior rispetto e anche percependo un maggior stipendio con indennità, come quella di pubblica sicurezza, che i Carabinieri e Polizia di Stato già percepivano. Dopo anni di pressione, di richieste e dopo la massiccia adesione alla manifestazione organizzata a Roma il 23 ottobre 1985 con la presenza di circa 3000 vigili urbani, il 27 febbraio 1986 viene approvato il testo della legge quadro n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, entrata in vigore il 7 marzo 1986. Ora i vigili urbani hanno ottenuto la tanto attesa riforma. Non sono più vigili urbani ma operatori di Polizia Municipale. La funzione ausiliaria di pubblica sicurezza, assegnata con decreto prefettizio (art. 5 c. 2 L. 65/86), permette di collaborare con le altre forze di polizia di stato per determinate operazioni purché dalla competenti autorità (Questore) ne venga fatta richiesta (art. 5 c. 1 lett c) e art. 4 L. 65/86). Si fa parte, ormai, della forza pubblica, sia pure limitata ai propri compiti e potendo svolgere il servizio armati (art. 5 c. 5 L. 65/86). Riconosciuta la funzione di polizia giudiziaria al servizio non del Sindaco ma dipendente dalle richieste della Procura della Repubblica, distinguendo, altresì, i compiti tra agenti e ufficiali di polizia giudiziaria (art. 5 c. 1 lett. a) L. 65/86). Funzione primaria per la Polizia Municipale è la cosiddetta polizia amministrativa che comprende polizia stradale (art. 5 c. 1 lett. b) L. 65/86), annonaria, commerciale, edilizia, urbana e rurale. Soddisfatto della riforma il generale della Polizia Municipale di Roma Francesco Andreotti (fratello dell'on. Giulio Andreotti) che tanto aveva lavorato al fine di produrre il documento finale, dichiarando l'inizio della nuova storia della Polizia Municipale.

Significativo è il ruolo del Comandante della Polizia Municipale. Come responsabile della formazione e lavoro degli operatori non deve più rendicontare al superiore Segretario Comunale come ogni altro dirigente del Comune, ma direttamente al Sindaco che comunque ha una sopraordinazione gerarchica anomala, nel senso che non gli vengono assegnate tutte le attribuzioni di un potere gerarchico, atteso che il Corpo di Polizia Municipale gode di qualità giuridiche che lo pongono alle dipendenze di autorità di altri poteri dello Stato (Procure, Questori, Pubblico Ministero ...). Il Sindaco dà le direttive, ma non può mai sostituire il Comandante che gode di un'autonomia tecnica maggiore rispetto ad altri dirigenti amministrativi del Comune.

La legge quadro venne poi integrata in molti regioni da leggi specifiche disciplinanti anche i distintivi di grado, foggia delle uniformi e mezzi di servizio. Solo per citarne alcune: Emilia Romagna L.R. 24/2003, Veneto L.R. 40/88, Lazio L.R 20/90.

Nelle grandi città l'applicazione della legge quadro viene recepita con spontanea maturazione, mentre nelle piccolo realtà dei Comuni minori, i nuovi principi faticano ad affermarsi forse perché i Sindaci non vogliono perdere il proprio potere e controllo verso la Polizia Municipale.

Anche i cittadini cambiano la visione della Polizia Municipale. I “vigili” concorrono con le altre forze di Polizia a risolvere i problemi legati alla pubblica sicurezza e soprattutto alla repressione di illeciti amministrativi.

A partire da queste esigenze, si sente parlare sempre più di “polizia di prossimità” ovvero di “vigili di quartiere”.

1.3 Polizia di prossimità: progetto “il vigile di quartiere”

Di “vigile di quartiere”, ricorda il generale Francesco Andreotti, sinceramente se ne parlava già nel 1951, quando egli stesso fu mandato a Londra per studiarne l’organizzazione dei Bobby (vigili inglesi). Peccato che, come lui stesso ammise, la sua relazione non venne presa in considerazione (Il Messaggero del 09 gennaio 2005 - intervista al gen. Francesco Andreotti). Solo nel 1977 con la ristrutturazione del Corpo, secondo il principio che il vigile urbano è al servizio della popolazione, venne istituito questa nuova figura di vigile di quartiere. C’era il bisogno di conoscere a fondo il territorio per migliorarne la qualità, rispondendo alle richieste dei cittadini per una maggiore sicurezza e convivenza sociale. Si fronteggia la microcriminalità, con la presenza costante nel territorio soprattutto in forma appiedata anche per ricreare il rapporto di “amico poliziotto”. Non solo, ma restando a contatto con i cittadini, al vigile di quartiere vengono confidate talune informazioni e confidenze utili ai fini non solo di prevenzione, ma anche repressione di comportamenti illeciti che rischiavano di rimanere impuniti.

Nel 2011 il Vice Comandante della Polizia Locale di Roma Diego Porta fu scelto dall’Amministrazione dell’allora Sindaco di Roma Gianni Alemanno, responsabile del poliziotto di prossimità (Antonio Cavallo, *Gocce di memoria e pillole di saggezza*, Cacucci Editore 2013, pag. 365.). Lo stesso comandante della Polizia Locale Carlo Buttarelli nel 2012 ha spiegato che la figura del vigile di prossimità, non solo ha funzione di controllo o di repressione, ma vuole dare sicurezza e rassicurazione per il cittadino proprio per il rapporto di vicinanza allo stesso (www.romatoday.it/cronaca/buttarelli-vigile-di-quartiere-roma.html). Non più l’immagine del vigile interpretato da Alberto Sordi, dai comportamenti autoritari, ma una nuova cultura di autorevolezza protettiva: i vigili come angeli custodi, vivendo gomito a gomito con il dialogo costante con i cittadini. Con l’ottica del miglioramento di questa figura, nel Corpo di Milano sono stati formati presso l’Università di Bologna circa 300 operatori nelle discipline scientifiche della sociologia e psicologia cognitiva (Antonio Cavallo, 2013, *Gocce di memoria e pillole di saggezza*, Cacucci Editore, pag. 365.).

A Ferrara il vigile di quartiere inizia il suo servizio nel 2001 in fase di sperimentazione e nel 2003 in maniera definitiva secondo il progetto “città solidale e sicura”. Per creare un dialogo con i cittadini e risolvere i problemi e i disagi segnalati, il vigile di quartiere si prodiga per una tutela della qualità urbana, con vigilanza nei parchi, sull’abusivismo edilizio, nonché tutto quello che riguarda il decoro ambientale, disturbo della quiete pubblica, segnalando vandalismi, ma più importante è il suo ruolo di vigilanza davanti alle scuole dove la protezione del minore è di primaria importanza (<http://servizi.comune.fe.it/>). Significativa è l’esperienza di Bari, dove nei quartieri sono stati installati dei box (garitte), una sorta di piccolo ufficio per dare sostegno alla

popolazione e far percepire alla gente una maggiore sicurezza (www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/87617/col-nuovo-anno-ai-vigili-di-quartiere-di-bari-16-garitte-blindate-e-collegate-con-la-centrale.html). Presso questo box, ove la presenza del vigile è garantita alcune ore al giorno, la popolazione può segnalare, senza necessità di recarsi al Comando di Polizia, disservizi, problemi e soprattutto confidenze al vigile di turno.

CAPITOLO SECONDO

IL MINORE NELLE NORME PENALI

SOMMARIO: 2.1 L'imputabilità dei minori – 2.2 Reati commessi ai danni di minori - 2.3 Acquisizione delle prove di reati da parte della Polizia Locale

2.1 L'imputabilità dei minori

L'articolo 85 del Codice Penale dispone che “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere”.

Dalla semplice lettura di detto articolo si rileva come la cosiddetta “imputabilità” sia il presupposto della punibilità del soggetto reo di aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Al secondo comma si specifica che le capacità di intendere e di volere sono gli elementi essenziali dell'imputabilità. La capacità di intendere è l'attitudine di un soggetto a conoscere la realtà esterna e di rendersi conto del valore sociale dell'atto compiuto. La capacità di volere è, invece, la capacità di sapersi determinare autonomamente, volendo compiere ciò che si preferisce fare e adeguandosi alle scelte fatte, ivi comprese le conseguenze.

Ci sono, però, cause che possono escludere o comunque diminuire l'imputabilità. Può accadere che non è punibile un soggetto perché immaturo, per alterazione di natura patologica quali infermità di mente, malattie congenite o abuso di sostanze tossiche. Pur essendo esente da pena, l'incapace comunque riveste un ruolo di pericolosità sociale e dovranno essere comunque applicate le misure di sicurezza come previsto dagli art. 199 e seguenti del Codice penale. Si tratta, questo, del concetto del “doppio binario”: sono previste pene per le persone con capacità di intendere e di volere, mentre per gli incapaci sono previste le misure di sicurezza.

La causa che esclude l'imputabilità o comunque diminuisce la pena che maggiormente interessa in questa sede è la minore età, disciplinata dagli artt. 97 e 98 del Codice penale.

Significativo per affrontare i due articoli è richiamare l'art. 27 della Costituzione italiana che afferma che “la responsabilità penale è personale”. Ciò significa che il reo è tenuto a rispondere delle proprie azioni previste dalla legge come reato, solo se poteva comprendere il significato della propria azione e autodeterminandosi. Ed è per questo che l'articolo 85 del Codice penale specifica che è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

L'intento di questi due concetti è di sottolineare che un soggetto necessita di un certo sviluppo fisico – psichico nel rendersi conto dell'azione commessa; sviluppo che risulta nullo alla nascita e si sviluppa nel corso della vita sino a raggiungere una piena maturazione che la legge, eccezioni a parte, fissa con la maggiore età a 18 anni. La minore età è quindi considerata incapacità naturale.

Prima del Codice penale vigente, il codice Zanardelli considerava non imputabili i minori di 9 anni, suddividendo le fasce d'età fino a raggiungere la maggiore in tre blocchi. In particolare dai 9 ai 14, dai 14 ai 18 e dai 18 ai 21, all'interno delle quali la pena veniva inflitta subordinandone alla prova di discernimento, aumentandone o diminuendone la pena. Per fare un paragone, il codice russo del 1960 ha elevato l'imputabilità a partire dai 16 anni, nel codice polacco del 1970 a 17 anni, nel codice brasiliano addirittura ai 18 anni. Controtendenza per il codice di San Marino del 1975, che considerando la precocità dei giovani d'oggi, fissa l'età ai 12 anni (Laura Basilio, 2002, *Aspetti giuridici e sociologici, l'imputato minorenni nell'ordinamento italiano*, s.l.). Ad eccezione dell'ultimo caso, vi era la motivazione della non coincidenza tra la maturità fisica e quella psichica. Negli ultimi anni si è assistito ad un anticipo dello sviluppo puberale e intellettuale di circa 2 o 3

anni, ma non è stato accompagnato da una maturazione affettiva, per cui “l’età evolutiva si protrae nel periodo post – adolescenziale”, concludendosi con la raggiunta maturità tra i 18 e 25 anni (F. Mantovani, 2013, *Diritto penale*, CEDAM.).

Il codice Rocco, entrato in vigore nel 1930 e successivamente modificato, ha elevato il limite della non imputabilità assoluta ai 14 anni, in quanto riteneva i 9 anni un’età nella quale non si era ancora sviluppata la capacità di intendere e volere che si doveva escludere fino agli anni 14 (Atti della Commissione Ministeriale, in Lavori preparatori al Codice penale). Inoltre, venivano stralciati i 3 blocchi delle età previste dal codice Zanardelli. Ora i minorenni vengono divisi in solo due categorie: minori di 14 anni e maggiori di 14 anni.

Dalla modifica del Codice Zanardelli e ancora tutt’oggi, il minore se non ancora compiuto gli anni 14 non è imputabile per la presunzione di assoluta incapacità come previsto dall’art. 97 del Codice penale “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”; mentre tra i 14 e i 18 è compito del giudice accertare se al momento del fatto il minore aveva o meno la capacità di intendere e di volere. Infatti l’art. 98 del Codice penale subordina la pena all’accertamento della capacità del minore “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere”.

Ogni sentenza che implica l’applicazione di sanzioni penali nei confronti dei minori di anno quattordici deve considerarsi inesistente. In qualsiasi fase del procedimento penale, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988, il giudice accertata l’età minore ai 14 anni del reo pronuncia anche d’ufficio la sentenza di non luogo a procedere in quanto persona non imputabile, oppure si dispone il decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari. In caso di proscioglimento del minore di 14 anni e solo nel caso di accertata pericolosità sociale del soggetto, può essere applicata una misura di sicurezza.

Nel caso invece il minore abbia un’età tra i 14 e i 18 anni, può essere imputabile solo se al momento della commissione del fatto aveva la capacità di intendere e volere. E’ al giudice, quindi, che viene affidato questo delicato compito. E’ stata una chiara scelta del legislatore, in quanto tra i 14 e i 18 anni un soggetto può acquisire la maturità in maniera diversa da un altro soggetto, dovuta ad una moltitudine di varietà ambientali in cui il processo di maturazione ha luogo. Chiaramente, in una sentenza di condanna, devono essere espressamente indicati i motivi per i quali si ritiene raggiunto un certo grado di maturità, accertati dal giudice di volta in volta a pena di nullità della sentenza. In base agli accertamenti effettuati da giudice, con aiuto di specialisti dell’età evolutiva come psicologi e educatori, il minore comunque è assoggettato ad una pena ridotta rispetto ad un soggetto che ha raggiunto la maggiore età, in quanto è noto che la pena inflitta dalle norme penale non è per punire il fatto, ma tende con primo obiettivo la rieducazione del minore avendo forza di educazione.

2.2 Reati commessi ai danni dei minori

Nel precedente paragrafo abbiamo trattato del minore reo di aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato e conseguentemente della cosiddetta “imputabilità” del minore. Si è trattato, quindi, di soggetti attivi nell’ambito dei reati.

Ma anche i minori possono essere soggetti passivi, ovvero vittime di reati.

Nell’odierno Codice penale vengono contemplati i reati verso i minori, sia perpetrati nell’ambito della famiglia, sia provenienti dall’ambiente esterno. In particolare il codice penale individua i delitti più importanti nell’ambito familiare nel libro II, titolo XI.

2.2.a Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Al capo IV del libro II titolo XI, viene introdotto all’art. 570 la violazione degli obblighi di assistenza familiare. Lo scopo di questo articolo è l’interesse dello Stato a salvaguardare la

famiglia contro gravi violazioni degli obblighi giuridici che derivano dal Libro I del codice civile da parte dei genitori, coniuge e/o tutore (F. Mantovani, 2015, *Diritto Penale*, CEDAM.). La pena è applicata a chi fa mancare il dovuto sostentamento non solo al coniuge ma ai figli (legittimi e naturali senza distinzione alcuna). Questa norma, come già detto, mira a tutelare l'interesse della famiglia, in particolare dei figli, siano essi minorenni sia maggiorenni, salvaguardandoli nell'apprendere comportamenti contrari alla vita sociale. Non si tratta solo di interessi di ordine economico, ma anche di condotta contraria all'ordine e alla morale. Infatti, per l'unione della famiglia e soprattutto per il benessere dei figli in età evolutiva, la condotta morale è un elemento fondamentale. Gli atti compiuti contro l'ordine e la morale, possono essere causa di devianze con immaginabili conseguenze di natura giudiziaria. Nonostante non risulti di particolare rilevanza, all'art. 570 primo comma si riconoscono i casi di violenza economica ovvero che "le stesse pene si applicano congiuntamente a chi: malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge". Al secondo comma si percepisce l'intenzione del legislatore all'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli. Si richiama questo particolare comma nel caso di affidamento dei figli ad un solo dei genitori. Questo non esime l'obbligo della contribuzione da parte dell'altro genitore. L'obbligo, infatti, grava su entrambi i genitori ed è volto all'assicurare i mezzi di sussistenza economica ai discendenti di età minore.

2.2.b Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Storicamente questo reato era inserito nel codice Zanardelli nella sezione dedicata ai delitti contro la persona; nel codice Rocco, invece, è stato inserito all'articolo 571 nei delitti contro la famiglia, intendendo privilegiare il sodalizio familiare (Claudia Korb, 2002, *Le misure contro la violenza intrafamiliare: aspetti giuridici e sociologici*, s.l., Cap. II paragrafo 2.2.). Ma il reato di questo articolo può essere individuato sia in ambito scolastico che in quello lavorativo. Che cosa si intende per mezzi di correzione o disciplina? Qui la giurisprudenza e la dottrina si sono espresse con varie interpretazioni. Fra i mezzi correttivi non consentiti si individuano ad esempio tutti quelli che possono procurare lesioni: frustate, pugni, ingiurie, rimproveri. Lo scopo di questa norma è difendere l'integrità fisica e morale del soggetto destinatario dei mezzi di correzione ai fini educativi e di disciplina. La norma è stata scritta durante l'era fascista, dove la famiglia era sorretta su di un ferreo sistema patriarcale. Da qui si capisce come nel passato certi comportamenti potevano rientrare nella fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione.

2.2.c Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

I maltrattamenti previsti dalla norma dell'art. 572 del Codice penale si riferiscono sia a maltrattamenti fisici che psicologici protratti nel tempo. In sostanza si ritengono tutte le offese dei diritti personali del soggetto che li riceve (soggetto passivo). Per lo Stato il bene da proteggere è costituito dai diritti della persona, dignità personale e anche della sua integrità fisica. L'intento del soggetto attivo è quello di rendere disagevole l'esistenza dei propri familiari. Non si tiene in considerazione il movente degli atti compiuti dal soggetto attivo; non si può parlare allora di odio, gelosia e vendetta. Per trattarsi di reati di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli è necessario precisare che il termine indicato nella norma "chiunque" deve essere necessariamente inteso solo come chiunque appartenente al nucleo familiare, quindi coniugi, padre, madre, figli, ma anche parenti, affini e adottanti.

2.2.d sottrazione consensuale di minorenni

La norma in oggetto nasce con l'intento di tutelare la patria potestà, intendendola come ostacolo all'esercizio della potestà da parte di chi sottrae il minore, pur consenzientemente, contro la volontà dei genitori o del tutore. Chiaramente non esiste reato nel caso di figli maggiorenni, ma solamente nel caso in cui il minore abbia un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il termine "chiunque" non è, come nell'articolo del Codice penale precedentemente esaminato, un componente della famiglia; trattandosi di reato comune è un qualsiasi soggetto. Il soggetto passivo non è il minore, bensì il genitore o chi esercita la potestà. Elementi essenziali per l'inquadramento del reato è il consenso del minore, il dissenso dell'esercente la potestà e la volontà del soggetto attivo nel sottrarre il minore.

2.2.e sottrazione di persone incapaci

Per sottrazione di persone incapaci si intende il reato commesso a danni di minori di anni 14. Infatti tali soggetti sono definiti soggetti a incapacità naturale. Anche in questo caso il termine "chiunque" è inteso come qualunque soggetto non appartenente al nucleo familiare. L'interesse è garantire al minore incapace l'assistenza familiare necessaria al suo sviluppo e all'educazione contro qualsiasi persona che lo sottragga alla famiglia d'origine senza il consenso dei genitori. Dopo la riforma del diritto di famiglia, il soggetto passivo è sia il padre che la madre; in precedenza la patria potestà non era in capo ad entrambi e conseguentemente il reato poteva essere addebitato alla madre o al padre che privato dell'esercizio della potestà, sottraeva il figlio alla madre (Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 1967.). Requisito essenziale per l'inquadramento del reato è la sottrazione del minore senza consenso dei genitori al fine di impedire agli stessi la vigilanza e l'educazione in modo permanente. Il reato può concorrere anche con altri come ad esempio il sequestro di persona, dove è prevista anche la limitazione alla libertà personale del minore.

2.2.f Incesto

Nel Libro II, Titolo XI, Capo II, Dei delitti contro la morale familiare è necessario soffermarsi all'art. 564. La norma, come obbiettivo, ha l'interesse di tutelare la moralità familiare dal danno derivante dallo scandalo dei rapporti tra congiunti. Non si tutelano i diritti della persona, ma la famiglia. Per la comunità sociale risulta intollerabile un simile comportamento (pubblico scandalo) che induce lo Stato ad intervenire. Essenziale è che il comportamento tenuto dai soggetti del reato sia il pubblico scandalo. In caso di mancanza di reazione di ripugnanza e/o disgusto, non sussiste la lesione alla morale familiare. Chiaramente il rapporto sessuale, per definirsi incesto, deve avvenire tra ascendenti, affini, sorelle, fratelli e consanguinei. Con il reato di incesto può concorrere anche il reato di violenza carnale se avviene in modo violento. Infatti una norma tutela la morale familiare, l'altra la libertà sessuale della persona; in una vi è il consenso degli autori e nella seconda il dissenso.

2.2.g Abbandono di minori ed incapaci

L'art. 591 del Codice penale salvaguarda la vita e l'incolumità delle persone, riferendosi a quelle persone (minori) che sono più esposte a pericoli in conseguenza ad abbandoni da parte di chi dovrebbe prendersene cura. Per questo l'articolo è inserito al Libro II, Titolo XII, Dei delitti contro la persona, Capo I: dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Da notare che il termine "chiunque" indicato nell'articolo, si riferisce in verità ad un soggetto che si trova in una relazione con il soggetto passivo, ovvero che ne abbia o la custodia o ne debba avere la cura. Infatti

mancando la relazione tra i due soggetti, ci troveremo di fronte a violazione di altre norme penali. Importante sottolineare che il soggetto passivo deve essere necessariamente un minore di anni 14 oppure un incapace. Non necessariamente il soggetto attivo è un familiare, ma semplicemente chiunque si trovi nella condizione di custode anche per un rapporto di mero fatto. La cura dell'incapace o del minore di 14 anni è un obbligo giuridico imposto dalla legge. La condotta dell'abbandono di un minore o incapace deve concretizzarsi con un pericolo all'incolumità e si realizza mediante azione o omissione. La mera separazione del soggetto passivo non costituisce il reato di abbandono, ma solo se la privazione dell'assistenza possa creare situazione di pericolo o essere esposta a pericolo. Pene più severe sono destinate all'autore del reato nel caso in cui dal fatto derivi una lesione o la morte del minore o incapace; il delitto può concorrere con altri reati di lesione personali dolose.

2.2.h La violenza sessuale

Il reato di violenza sessuale è contenuto all'articolo 609 bis del codice penale e successivi articoli. A seguito dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 sono stati abrogati gli articoli dal 519 al 521 del codice penale che definivano le fattispecie di violenza carnale e atti di libidine, sostituendoli con un unico concetto di "violenza sessuale". Le nuove disposizioni sono state inserite, per volontà del legislatore, tra i "delitti contro la libertà personale". Il soggetto attivo della fattispecie è "chiunque" (trattandosi di reato comune), mentre il soggetto passivo è colui il quale è titolare del bene giuridico offeso, inteso sia di sesso femminile che maschile, maggiorenni o minorenni. La condotta tipica del reato consiste nel costringere taluno a compiere o subire atti sessuali, con violenza o minaccia (utilizzata con mezzo per perpetrare il reato e non il fine). L'evento si realizza nel momento in cui il soggetto passivo ritrovandosi in uno stato di inferiorità subisce la violenza sessuale o è obbligato a compiere atti sessuali.

Per la tutela particolare rivolta alla protezione del minore, si applicano le circostanze aggravanti di cui all'art. 609 ter. Infatti l'articolo distingue le pene in base a 2 fasce di età del soggetto passivo. La pena più severa è nei confronti di chi commette la violenza sessuale a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni 10 (da 7 a 14 anni di reclusione), mentre la pena da 6 a 12 anni è prevista per aver commesso il fatto nei confronti di minori di 14 anni ma maggiore di 10 o minori di 16 anni se il soggetto attivo è un ascendente, genitore o tutore.

Il legislatore ha voluto con l'articolo 609 quater prevedere la disciplina per quanto riguarda gli atti sessuali con minori consenzienti ("soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persone ..."). La fattispecie contempla 3 fasce d'età del soggetto passivo al fine di determinare la pena: minori di 10 anni, minore di 14 ma maggiore di 10, e minore di 16 se il colpevole è ascendente, genitore o tutore.

La condotta consiste nel compimento di atti sessuali con minorenni consenzienti, senza, quindi, la violenza, abuso o inganno. Nel caso in cui il minore è costretto ad assistere atti sessuali senza comunque esserne vittima, ovvero obbligato a prendere visione di materiale pornografico, trova applicazione l'articolo 609 quinquies "corruzione di minore" che prevede la pena della reclusione da 1 a cinque anni.

Per espressa previsione dell'art. 609 sexies non si può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Ulteriore tutela verso i minori è l'articolo 609 septies che prevede la procedibilità d'ufficio (quindi senza querela di parte) nei confronti di chi commette il fatto contro un minore di anni 10 nel caso dell'art. 609 quater o minori di 14 nel caso dell'articolo 609 bis.

Da notare che, in caso di condanna per i reati sopra descritti, sono previste le pene accessorie ed altri effetti penali previsti dall'art. 609 nonies. Si include la perdita di potestà genitoriale (in caso di violenze in famiglia) e interdizione dagli uffici attinenti la tutela.

Tutti i reati possono concorrere con altri. Citiamo solo per esempio che in conseguenza ad una violenza possono concorrere le lesioni personali sia sotto forma di danni fisici sia psicologici. Ai sensi dell'articolo 609 decies vige l'obbligo da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, notificare al Tribunale per i minorenni che assicura al minore assistenza affettiva e psicologica interessando servizi minorili della giustizia o degli enti locali.

2.2.i Adescamento di minorenni

Su raccomandazione del Parlamento Europeo, il Parlamento italiano con legge 1 ottobre 2012 n. 172 ha introdotto all'articolo 609 undecies una nuova fattispecie di reato che punisce la condotta conosciuta anche con il termine inglese "grooming". Si tratta di qualsiasi condotta volta a carpire la fiducia del minorenne, non prevedendo una particolare tipologia di approccio, al fine di commettere reati di pedofilia e pedopornografia. E' un reato di condotta da parte del soggetto intenzionato a commettere un reato più grave di sfondo sessuale mediante comportamenti mirati a manipolare la volontà del minore utilizzando promesse, minacce o qualsiasi altro artificio utilizzando anche la rete internet.

2.2.1 Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

La pena prevista dall'articolo 414 bis del codice penale tende a tutelare in maniera chiara e incisiva i minori. Infatti non tollera e condanna chiunque istighi a compiere pratiche pedofile commesse per qualsiasi ragione a danno dei minori e non prevedendo come scusante ragioni di ordine artistico, letterario, storico o di costume.

2.3 Acquisizione delle prove di reati da parte della Polizia Locale

L'acquisizione delle prove di reati commessi ai danni di minori è, non solo per la Polizia Locale ma per tutte le forze dell'ordine, un fase estremamente delicata. Non solo per la difficoltà nell'entrare entro le mura della famiglia, ma soprattutto perché ci si trova di fronte a soggetti minori, psicologicamente provati dall'aver subito maltrattamenti o abusi. Si deve, inoltre, considerare che il minore è legato alla propria famiglia e può essere condizionato ad atteggiamenti di complicità e omertà, rendendo il compito dell'operatore di polizia molto difficile. La prima cosa da dimenticare è l'idea di una polizia da film, ossia di sfondamenti di porta, spietata, di interrogatori con la luce puntata sul volto. Anzi, per la polizia è molto difficile accertare reati di questa tipologia in flagranza. Spesso si arriva a seguito di accurate indagini, di testimonianze spesso discostanti tra loro. La Polizia Locale gioca un ruolo importante nelle prime fasi. Lo stesso Comandante della Polizia Municipale di Bologna, Dott. Carlo di Palma, durante un seminario tenuto a Bologna nell'aprile 2015 (*La polizia locale e il contrasto delle nuove forme di bullismo* – Seminario, Bologna 24 aprile 2015), affermava che "la Polizia Locale è vicina al cittadino, e come polizia locale siamo i primi ad accorgercene, anche perché i ragazzi hanno con noi un rapporto più sereno e quotidiano". Come polizia di prossimità, la "locale" è presente nel territorio a contatto con i cittadini (confronta cap. 1.3) non solo per prevenire episodi di microcriminalità ma soprattutto per instaurare un rapporto di fiducia. Significa confidarsi con il "vigile", raccontare episodi di vita quotidiana, confidenze ("mi raccomando vigile non dica niente a nessuno, io non le ho detto niente") e spesso notizie riservate che nessuno avrebbe il coraggio di recarsi a denunciare presso un

ufficio di polizia; ascoltare senza fare commenti e senza chiedere il motivo della mancata denuncia immediata dei fatti di cui erano a conoscenza. Importante è leggere nel volto le espressioni e le emozioni dell'interlocutore; ci si trova spesso a dialogare con persone che non sono diretti testimoni di episodi, ma riferiscono solo perché qualcuno altro ha riferito. In modo delicato si deve risalire alla fonte, a chi è stato testimone di fatti costituenti reato, cercando di eliminare gli immancabili commenti, punti di vista e ingigantimenti di episodi. In tema di ottimizzazione dei tempi delle indagini è inutile incalzare con domande insistenti le parti in quanto si rischierebbe di ottenere un atteggiamento inquisitorio, non tenendo in considerazione che la persona di fronte potrebbe essere innocente o con responsabilità minori di quelle che si pensa. Inoltre, la testimonianza potrà risultare insufficiente se non addirittura inutile, nel caso in cui l'operatore non risultasse essere in grado di ricevere fiducia o semplicemente di mettere a proprio agio l'interlocutore. Difficoltà enormi sorgono di fronte a famiglie di ordine culturale e religioso diverso dal nostro; alcuni tipi di violenza o maltrattamenti non sono considerati comportamenti così gravi dai soggetti interessati. Di fronte a questa cultura, dove spesso la donna ed il minore non hanno lo stesso peso rispetto alla nostra società, è difficile trovare la collaborazione dei destinatari delle violenze, tendendo essi a minimizzare gli episodi per coprire la propria famiglia per paura di ripercussioni o semplicemente perché considerano atti consentiti da parte di soggetti autoritari come marito o padre.

Negli uffici di Polizia Locale opera frequentemente personale di sesso femminile. Spesso sono loro che hanno maggior facilità di ricevere notizie confidenziali da parte di cittadini in quanto vedono nell'operatrice un soggetto di cui fidarsi maggiormente rispetto all'operatore di sesso maschile. Le difficoltà nascono per l'operatrice donna nel momento di acquisizione di testimonianze da parte dei soggetti vittime o artefici dei reati di origine straniera. L'uomo o lo stesso minore può non accettare l'intervento dell'operatrice donna in quanto, per cultura, priva di autorità o non degna di rispetto anche se in quel momento rappresenta l'autorità giudiziaria. Sarà un compito difficile, ma l'operatrice deve agire fermamente facendosi rispettare soprattutto se consideriamo lo scopo dell'intervento: la tutela e la protezione del minore.

Per la Polizia Locale anche la scuola può essere fonte di acquisizione delle prove. Gli istituti scolastici non solo hanno i compiti dell'educazione di ragazzi, ma hanno anche il dovere di segnalare episodi che possono portare a situazioni più gravi quali atti di bullismo e di maltrattamenti. Non solo realizzati all'interno delle mura della scuola (rinviamo competenze al capitolo successivo paragrafo 3), ma se a conoscenza, anche all'interno delle mura familiari. La Polizia Locale attraverso la presenza quotidiana di fronte alle scuole, nonché all'interno di essa per mezzo di progetti di educazione stradale, di convivenza sociale e legalità, riesce a stare a contatto con i minori e spesso con il gioco e la simpatia riescono ad entrare in punta di piedi nelle loro vite. L'ingenuità dell'età porta frequentemente a confidare qualcosa che può portare la stessa Polizia Locale ad interessarsi di alcuni soggetti probabili destinatari di comportamenti lesivi. Naturalmente non tutti gli uffici di Polizia Locale sono strutturati o organizzati per far fronte ai successivi interventi di indagine ed è per questo che spesso si trova a richiedere l'aiuto degli assistenti sociali o nella redazione della prima segnalazione presso il Tribunale per i Minorenni. Non infrequente è la richiesta di collaborazione con altre forze di polizia più preparate ad affrontare tali situazioni.

CAPITOLO TERZO

I RAPPORTI DELLA POLIZIA LOCALE

SOMMARIO: 3.1 Tribunale per i Minorenni – 3.2 Assistenti Sociali - 3.3 Scuola

3.1. Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni, istituito con il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, nasce dell'esigenza di avere dei giudici specializzati ed attenti alle esigenze educative nei confronti di minorenni che avessero commesso dei reati (Dina Galli, 2008, *Servizi sociale e giustizia minorile*, Franco Angeli.). Il Tribunale per i Minorenni è un tribunale collegiale presso il quale è presente anche una Procura della Repubblica. E' composto da 4 giudici, 2 togati e 2 onorari. Per giudice togato si intende un soggetto specializzato in giurisprudenza immesso alla carriera di giudice mediante concorso pubblico. Il giudice onorario è un giudice non togato ovvero un esperto in psicologia, pedagogia o specialista nell'educazione con età minima di 30 anni nominato con procedura descritta all'art. 6 del R.D.L. 1404/1934 ossia nominato con D.P.R. su proposta del Ministro della Giustizia (guardiasigilli), previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. L'importanza di avere due giudici togati e due giudici onorari di cui di sesso maschile e uno di sesso femminile è stata confermata da una sentenza di Corte Costituzionale del 2003. Il Tribunale per i Minorenni ha sede in ogni capoluogo di regione ed ha competenza regionale. Fanno eccezione alcune Regioni presso le quali esistono più Tribunali per i Minorenni: due presso il Trentino Alto Adige, Campania, Sardegna, tre in Puglia e quattro in Sicilia. Contro le decisioni prese dal Tribunale per i Minorenni è competente a decidere la Corte d'appello mediante una ben specifica sezione che viene rinnovata annualmente e composta da due giudici togati e due onorari. Nell'ultimo grado di ricorso si esprime la Cassazione che, a differenza dei precedenti gradi, non entra nel merito del fatto, ma solo sul diritto. Ed è per questo motivo che i giudicanti sono solo i giudici togati senza l'assistenza degli onorari; questo perché non vengono minimamente toccate le questioni dei minori ma viene valutata se si sia applicata correttamente la legge e se il processo si sia svolto secondo le regole. Rispetto alle competenze iniziali con legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sono state aggiunte quelle civili riguardanti l'esercizio della potestà genitoriali. Il definitivo distacco da parte dei Tribunali per i Minorenni dai Tribunali Ordinari avvenne con Legge 9 marzo 1971 n. 35 diventando uffici autonomi e con legge 184/83 furono affidati competenze relative ad adozione e affidamento. Molteplici sono i compiti che Tribunali per i Minorenni sono chiamati a rispondere. Sostanzialmente sono tre le funzioni di competenza: civile, penale ed amministrativa.

a) Competenza civile.

I Tribunali per i Minorenni, nell'ambito della competenza civile, fanno riferimento agli articoli del Codice civile riguardanti la protezione del minore in situazione di abbandono o in situazioni tali da poter recare un pregiudizio allo stesso. In particolare, per quanto riguarda la competenza civile, si fa riferimento all'articolo 38 del R.D. 30/03/1942 n. 318 "disposizioni di attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie". In particolare si tratta di potestà genitoriale che può essere limitata o

sospesa in talune situazioni ove si sono create delle violazioni, trascuratezza o abusi dei poteri nei confronti dei figli minori tali da provocare pregiudizio allo stesso. Tale competenza non deve essere vista in modo repressivo, in quanto lo stesso Tribunale prima di intervenire in questo senso può dettare richiami ai genitori per adeguarli ai bisogni dei minori, chiedere l'intervento dei servizi sociali per la supervisione della vita familiare. In altri casi il Tribunale si vede costretto ad allontanare il minore dalla sua famiglia con affidamento a idonee strutture minorili (comunità) o di allontanamento dello stesso genitore.

Per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ai sensi dell'art. 269 del Codice civile, il Tribunale agisce nell'interesse del minore su richiesta di un genitore nei confronti di un terzo indicato come l'altro genitore che si vuole sottrarre dal riconoscimento e dalle proprie responsabilità. L'intervento è richiesto anche nell'ipotesi di riconoscimento del figlio in assenza di consenso dell'altro genitore (art. 250 Codice civile). Sempre nell'interesse del minore il Tribunale può rimuovere l'amministrazione dei beni del figlio nei casi di comportamenti e atti contrari all'interesse del figlio (artt. 269 e seg. Codice civile). In casi rari si esprime, condizionalmente alla valutazione di utilità, all'affidamento del figlio nato da un legame extraconiugale con l'affidamento nella famiglia legittima del genitore (art. 252 Codice civile). Ai sensi dell'art. 262, il Tribunale autorizza l'attribuzione del cognome al figlio aggiungendolo o sostituendolo con quello della madre in caso di riconoscimento successivo da parte del padre. Nonostante l'età minima consentita per contrarre matrimonio, il sedicenne può, ai sensi dell'art. 84, può essere autorizzato a contrarre matrimonio dopo l'accertamento della sua maturità psico-fisica e dei motivi della decisione da parte del minore.

Oltre alle norme del Codice civile, per le competenze del Tribunale, si fa riferimento alle norme sulla disciplina dell'emigrazione e della condizione dello straniero, sulle Convenzioni internazionali ma soprattutto in materia di adozioni e nell'affidamento dei minori.

b) Competenza penale

Il Tribunale per i Minorenni è chiamato a giudicare tutti coloro che hanno un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e che sono stati ritenuti in grado di rendersi conto dell'illiceità del fatto commesso previsto come reato. Come già visto al capitolo 2 i minori di quattordici anni non sono imputabili e quindi non possono essere condannati anche nel caso in cui si evidenziano responsabilità. In questo caso, generalmente, i minori di quattordici anni vengono condotti in questura che conferma l'inimputabilità e consegnati ai relativi genitori senza nessun addebito. Viene, però, segnalato il fatto del Servizio Sociale del Ministero di Giustizia per essere in seguito convocati e invitati a partecipare a determinati progetti salvo che non venga applicata qualche misura di sicurezza (Dario Vinci, www.assistentsociali.org/minori/tribunale-per-i-minorenni-competenza-penale.htm).

Presso i Tribunali per i Minorenni, vengono giudicati anche i maggiori di diciotto anni se hanno commesso dei reati nell'età in cui risultavano ancora minorenni.

In materia penale nei Tribunali è disciplinata dal D.P.R. 448/88 ossia dal codice di procedura penale minorile e dal relativo Decreto Legislativo 272/89. Si utilizza, inoltre, il codice di procedura penale riservato agli adulti solo se non controproducente per il minore.

c) Competenza amministrativa

Tutto quello che non rientra nei procedimenti di rilevanza penale, rientra nella competenza amministrativa dei Tribunali per i minorenni. Tale competenza è descritto al R.D.L. 20/7/1934, n. 1404 parte terza ed in particolare dell'art. 25 e dalla successiva modifica ad opera della l. 888 del 25/7/1956. Gli adolescenti in difficoltà ovvero con “manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere” sono affidati al servizio sociale minorile da parte dei Tribunali per i Minorenni che hanno avuto notizie a riguardo i comportamenti da parte dello stesso servizio sociale, dai genitori, dal tutore, dagli organismi di educazione. Lo scopo non è quello di limitare la potestà genitoriale, ma di aiutarli e supportarli, cercando di sollecitare i minori a responsabilizzarsi dei propri comportamenti. Vengono così “rieducati” in strutture idonee con interventi che hanno preso il posto della collocazione in un “riformatorio” già da tempo smantellati con DPR 616 del 24/7/77 che trasferiva, altresì, le competenze per gli interventi amministrativi agli enti locali. Tale provvedimento può, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato RDL, prolungarsi fino a ventuno anni sempre che all'età di diciotto anni il ragazzo sia libero di decidere di interrompere o meno la sua permanenza all'interno di una comunità. L'età minima non è fissata, consentendo la permanenza in una comunità anche per gli infraquattordicenni.

3.2. Assistenti sociali

L'assistente sociale è il professionista che opera nei servizi sociali pubblici e privati con l'obiettivo di promuovere, organizzare e gestire una rete integrata di interventi atti a realizzare gli orientamenti della politica socio – assistenziale degli enti locali (Maria Dal Pra Ponticelli, 2001, *L'assistente sociale oggi: professionalità e formazione*, tratto dal rapporto sulla situazione del servizio sociale in Italia, Eiss, Roma.).

Ai sensi del DPR 616/77, D.Lgs. 112/98 e Legge Costituzionale 3/2001, la materia di Assistenza Sociale è di competenza comunale. Gli Assistenti Sociali operano nelle materie civili e amministrativa ai sensi del DPR 616/77 (art. 23 comma 1, lettera c), della Legge 1085/62 (art. 14 comma 2) e del DPR 448/88 per quanto riguarda la materia penale. Sono tenuti a collaborare con l'autorità giudiziaria in caso di tutela del minore e assicurare la disponibilità in caso di ambito penale (art. 6 DPR 448/88). Non solo, deve cercare collaborazione tra Comuni, Autorità Giudiziarie minorili, Agenzie Educative e Aziende Sanitarie, nonché forze dell'ordine.

Gli Assistenti Sociali sono tenuti e quindi obbligati per legge, a rispondere a determinate richieste avanzate dal Magistrato sia esso appartenente al Tribunale Ordinario, Minorile o Procure Minorili, fornendo collaborazione stilando, per quanto di competenza, relazioni e indagini sociali su soggetti minorenni. In caso di affidamento di minori a famiglie o in comunità, deve relazionare, generalmente ogni sei mesi, sugli obiettivi del progetto educativo e sui risultati raggiunti. Essendo l'assistente un pubblico ufficiale è tenuto a segnalare alla Procura Minorile i casi di presunto abbandono del minore e i reati perseguibili d'ufficio commessi o subiti dai minori ovvero in caso di dubbio segnalare comunque sempre tutto. Sua competenza è la proroga o la cessazione di un progetto educativo svolto all'interno di una famiglia affidataria o in una comunità. In qualsiasi momento può essere sentito personalmente dal giudice ed è tenuto a rispondere di qualsiasi fatto venuto a conoscenza, seppur nei limiti del segreto professionale.

A sua discrezione può segnalare situazioni che possono essere gestite senza l'assistenza del Tribunale, avendo l'Assistente Sociale facoltà di intervento, trovando soluzioni più idonee per la tutela e la protezione del minore. Nessun obbligo concerne la facoltà di chiedere un confronto con l'autorità giudiziaria prima di assumere un provvedimento ai sensi dell'art. 403 del codice civile.

Diversa è l'ipotesi prevista dall'art. 336 comma 3 del Codice Civile dove l'Assistente Sociale in caso di urgenza segnala al Tribunale dei Minorenni la necessità di assunzione di un provvedimento immediato senza interpellare il Pubblico Ministero. Il provvedimento, se ritenuto urgente, viene assunto nell'arco di poche ore, altrimenti la segnalazione viene rinviata al Procuratore della Repubblica per la successiva valutazione.

Al Giudice Tutelare, invece, devono essere indirizzate le segnalazioni relative all'apertura di una tutela urgente ai sensi dell'articolo 361 del Codice Civile. Rientrano in questa fattispecie i casi di minori stranieri non accompagnati i cui genitori non possono esercitare la potestà. Il Giudice Tutelare, su relazione dell'Assistente Sociale, rilascia l'autorizzazione per il rilascio di documenti per conto del minore in cui sussista una inadempienza da parte di uno o entrambi i genitori. Infine si segnala l'intenzione di interruzione della gravidanza da parte di una minorenni, nel caso in cui i genitori non diano il consenso a tale atto o l'interessata desideri che non siano informati (digspes.unipmn.it/media/saperi_forti/html/per02/per02_03/.../ponticelli.pdf).

3.3 Scuola

I bambini trascorrono più tempo all'interno di strutture scolastiche a contatto con gli insegnanti, rispetto a qualsiasi altro luogo fuori dall'ambiente familiare (<http://www.provincia.fe.it/download/LINEE%20GUIDA%20INFANZIA.pdf?server=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=2E7AE21CFA418CFFC125785500335EE1>). Può accadere che il tempo trascorso a contatto con i propri insegnanti sia addirittura superiore al tempo trascorso con i propri genitori, presi dal lavoro e dalla vita frenetica. Di conseguenza gli insegnanti rivestono un ruolo importante, se non proprio essenziale, nella protezione del minore, leggendo le loro emozioni, ascoltandolo e analizzando il comportamento per carpire un eventuale disagio. Non tutti, come gli insegnanti, si accorgono dei segnali lanciati dai bambini che stanno ad intendere un disagio. Questi segnali vanno monitorati al fine di prevenire un possibile danno a carico del minore; comportamenti che spesso all'interno della famiglia vengono sottovalutati o addirittura tollerati. La disattenzione o la troppa attenzione nei confronti dei minori è indipendente dallo stato sociale di una famiglia. Essere benestanti e offrire infinite opportunità al minore, non sempre è sinonimo di accuratezza e benessere per i piccoli. La segnalazione da parte degli insegnanti è spesso vista come un comportamento che può sembrare per i genitori un'offesa o un'accusa a loro rivolta perché considerati "colpevoli" di non saper badare ai propri figli. Si trascurano il vero motivo per il quale gli insegnanti si sono attivati: la tutela e la protezione del minore, indipendentemente dall'amore che la famiglia riversa ai propri figli.

La scuola si confronta con i servizi sociali collaborando costantemente scambiandosi reciproche informazioni nel rispetto più assoluto della privacy. Fondamentale è il coinvolgimento della famiglia che devono essere sempre informate di che cosa si sta facendo per il minore. Solo di fronte a maltrattamento e abuso si prescinde dalla collaborazione con la famiglia e la diretta segnalazione agli organi competenti. Importante per la scuola conoscere già all'inizio di ogni anno scolastico da

parte del Servizio Sociale le situazioni critiche rivolte a bambini già noti, predisponendo un progetto socio – educativo condiviso. Il Dirigente Scolastico, destinatario delle segnalazioni degli insegnanti di problematiche sociali, concorda con il Servizio Sociale incontri per lo scambio di informazioni, elaborando di comune accordo progetti e comportamenti da tenere, verificando periodicamente l'andamento della situazione. La Scuola può direttamente sentire le famiglie invitandole ad intervenire sui figli eventualmente rivolgendosi anche al Servizio Sociale. Se la famiglia non lo farà, la scuola provvederà ad una segnalazione scritta. La paura degli insegnanti che ravvisano dei disagi, è quella derivante dal timore di intraprendere un iter che le famiglie coinvolte difficilmente accetteranno, tendendo a minimizzare i fatti. La segnalazione, però, è necessaria e doverosa per il bene del minore offrendo una opportunità da parte della famiglia nel riflettere sui comportamenti, non certo per screditarli o mettere in discussione le loro capacità di genitori. Le situazioni di disagio ovvero di stato di sofferenza, devono essere indirizzate in forma scritta da parte della Scuola ai Servizi Sociali, nel rispetto della privacy e mai in forma anonima, indicando in maniera più completa possibile i fatti, le preoccupazioni e le ipotesi. Al ricevimento della segnalazione il Servizio Sociale si mette in contatto con la scuola per un incontro di approfondimento. In seguito si attiverà un percorso di valutazione coinvolgendo eventualmente i servizi sanitari, rimanendo in contatto per tutto il progetto socio – educativo. Per qualsiasi chiarimento in caso di gestioni di particolari gravi situazioni di rilevanza penale, il Servizio Sociale si rivolgerà alle forze dell'ordine competenti per territorio.

CAPITOLO QUARTO

REALI INTERVENTI DELLA POLIZIA LOCALE SUI MINORI

Sommario: 4.1 Il minore autore di reato – 4.2 Il minore vittima di reato

4.1. Il minore autore di reato

a) Primo caso: atti di vandalismo

All'arrivo presso il municipio per l'inizio del turno lavorativo, l'Agente di Polizia Locale subito nota che il manto stradale è imbrattato da scritte bianche ed un cartello stradale oscurato da vernice di colore bianca. Si reca immediatamente presso la Piazza antistante dove nota una pattuglia della radiomobile dei Carabinieri, territorialmente competente, che discute con una persona del paese. Avvicinandosi e colloquiando con loro viene a conoscenza che l'intervento dell'Arma era stato richiesto per denunciare un danneggiamento di un'autovettura, parcheggiata in piazza, imbrattata sulla fiancata e sul cofano da vernice spray. Nel frattempo arriva anche l'altro Agente di Polizia Locale con il quale decide di controllare le scritte sul manto stradale. Ci si trova davanti ad una serie di scritte di carattere offensivo e di sfondo sessuale, nonché simboli fallici, bestemmie e insulti ai veneti. Non solo sulle strade, ma anche sul pavimento dei garage sotterranei del centro, su alcune vetrate di attività commerciali e sul portone della chiesa. In tutte le principali strade vi erano presenti gusci di uova. Sul posto arriva anche il Comandante della locale stazione dei Carabinieri. Si inizia a raccogliere informazioni, ma sembra che nessuno sappia dare spiegazione agli episodi di vandalismo. In un primo momento si pensa ad atti contro i commercianti del paese visto che erano stati presi di mira le vetrate ed i muri delle varie attività economiche oppure contro l'Amministrazione Comunale; ipotesi entrambe, successivamente scartate. I consistenti atti compiuti, unitamente alle scritte con linguaggio forte e osceno, fanno pensare a degli adulti. La svolta avviene quando l'Agente di Polizia Locale ricorda una confidenza ricevuta nei giorni precedenti. Infatti una volontaria di una Associazione avente sede presso l'oratorio parrocchiale, aveva segnalato la presenza di un bambino appena arrivato in paese che aveva stretto amicizia con altri compagni di nazionalità straniera. Il bambino non aveva ancora acquisito la residenza, mentre gli altri erano già residenti e già noti anche al locale Servizio Sociale. Questi bambini, dall'età inferiore ai 10 anni, tenevano un comportamento all'interno dell'oratorio scorretto nei confronti degli altri ragazzi, utilizzando un linguaggio non appropriato alla loro età, deridendo gli altri e creando una sorta di terrore e di potere. Non si erano riscontrati, però, atti di bullismo. Dalla memoria di queste informazioni avute in modo confidenziale durante i servizi di vigilanza dei bambini all'entrata della scuola primaria, gli agenti di Polizia Locale informano il maresciallo dei Carabinieri, accompagnandolo fino all'abitazione del minore. Poco prima delle ore 12, Carabinieri e Polizia Locale, si presentano presso l'abitazione di uno dei bambini segnalati e sono fatti accomodare da parte della compagna del padre del bambino, la quale affermava che lo stesso era ancora a letto. Non frequentava nemmeno la scuola dell'obbligo essendosi appena trasferito. Riferiva, inoltre, di non sapere nulla degli episodi successi in paese, ma nel contempo non sapeva dare spiegazioni sulle amicizie e comportamenti del minore. Lo stesso minore veniva alzato dal letto e, ancora assonnato, si presentava fronte la Polizia Locale e il Comandante dei Carabinieri. In modo fermo, in un primo momento, dichiarava di non saper nulla e di essersi comportato sempre bene con i compagni. Ma l'attenzione di un Agente cade sulle mani del bambino: erano sporche di vernice spray bianca. Fatto notare questo particolare al bambino non gli rimaneva altro che confessare di essere uscito di casa attorno alle ore 23:00 del giorno precedente senza che il papà e la sua compagna si fossero accorti e con l'aiuto degli altri suoi compagni aveva compiuto atti di

vandalismo nel centro paese, ritornando a casa dopo la mezzanotte. Dava, inoltre, indicazioni di dove avevano abbandonato le bombolette spray, ossia di averle lanciate all'interno del giardino di una villa, cosa realmente avvenuta in quanto le stesse sono state rinvenute dagli operatori. La compagna del padre teneva un comportamento del tutto indifferente senza proferire alcuna parola al bambino in quanto, come da lei stessa rimarcato più volte, non era figlio suo, ma del compagno, non permettendosi di prendere il posto di madre educatrice. Il padre, in quel momento era assente da casa per lavoro. Contattato telefonicamente sembrava preoccupato per l'episodio e di non essersi accorto dell'assenza del figlio nella notte. I Carabinieri, a questo punto, non potevano fare altro che segnalare i fatti a chi di competenza. Alla Polizia Locale era stato demandato di avvisare il Servizio Sociale per le opportune valutazioni del caso. Purtroppo il Servizio riscontrava difficoltà nel reperire il genitore e delineare il contesto familiare, in quanto il nucleo familiare non era residente nel paese ricevendo solo alcune notizie dall'Assistente Sociale del paese di provenienza, il quale faceva notare che la famiglia era già nota. Si è cercato di rispettare il più possibile la privacy del bambino e del padre, ma, nel giro di poche ore, i cittadini venivano a sapere gli artefici dei vandalismi osservando i movimenti e spostamenti della Polizia Locale e dei Carabinieri, i quali nel frattempo erano stati raggiunti dal Capitano della Compagnia dell'Arma. In tutto il centro venivano distribuiti e affissi ai muri dei manifesti contro i ragazzi e contro il padre invitandolo ad andarsene dal paese per non turbare la calma e tranquillità dei cittadini. In accordo con il Servizio Sociale ed il Sindaco, gli Agenti della Polizia Locale cercarono di rimuovere ogni manifestino, non rendendo dichiarazioni in merito a chiunque ne facesse richiesta. Purtroppo la notizia era giunta sia sui giornali che alla televisione locale con tanto di intervista al Sindaco. Nel giro di pochissimi giorni la famiglia del minore, dopo aver risarcito i danni, si trasferisce in altro paese senza lasciare recapiti.

Commento

Come si può osservare ed intendere dalla lettura del caso, il ruolo della Polizia Locale del paese è stato determinante per risalire velocemente agli autori dei vandalismi. Infatti la presenza nel territorio ed il contatto diretto con le persone ha consentito di ricevere delle segnalazioni circa il comportamento di alcuni minori. Molto probabilmente il legame che la Polizia Locale instaura con i propri cittadini è ben diverso da quello che le altre forze dell'ordine possono instaurare. Molto importante è non abbandonare minori e famiglie a seguito del passaparola dei cittadini come avvenuto in questo caso. Per correttezza e privacy è fondamentale evitare di commentare, esprimere valutazioni personali sugli episodi e sulla famiglia.

Per quanto riguarda il carattere penale delle azioni compiute, va ricordato quanto già ampiamente commentato al capitolo 2 paragrafo 1. Il minore di anni quattordici non è imputabile. Con la segnalazione al Servizio Sociale può essere intrapreso un percorso di guida e supporto per l'intera famiglia.

4.2 Il minore vittima di reato

a) Primo caso: atti sessuali con minore

Al fine del turno di servizio, gli Agenti di Polizia Locale si ritrovano negli Uffici del Comando per improntare i rapporti di servizio. L'occhio di uno di questi ricade sullo schermo della videosorveglianza del territorio. Una delle telecamera è puntata su una strada, poco frequentata in orario serale. Si nota un quadriciclo che si ferma a lato della strada, ma il conducente non scende. Nel giro di pochi minuti arriva un ragazzino dall'età apparente sicuramente inferiore ai 14 anni. Dopo un breve scambio di parole, il conducente del quadriciclo scende e i due consumano un rapporto sessuale. Gli Agenti, sorpresi dalla visione di ciò, avvisano telefonicamente il Comandante e recandosi immediatamente sul posto. Si riesce ad identificare solamente il minore, accertandone l'età di 12 anni, mentre il conducente del quadriciclo viene identificato per mezzo della visura della targa del quadriciclo, che nel frattempo, però, si era già allontanato. Scatta subito la comunicazione

al Pubblico Ministero di turno il quale ordina la conservazione dei filmati e un'attenta indagine sull'autore degli atti sessuali per accertarne la personalità e ogni altro elemento utile al fine di verificare eventuali altri simili casi commessi a danno di altri minorenni. Vengono svolti pedinamenti in abiti borghesi in diverse giornate e ore, annotando abitudini, luoghi frequentati e ogni piccolo anche se apparentemente insignificante particolare della sua vita. Nel corso dell'indagine il ragazzo ventiseienne che ha commesso gli atti sessuali, ha condotto una vita tranquilla, senza eccessi, non facendo intuire questa sua devianza. Non sono stati riscontrati precedenti penali e, anche se apparentemente con lieve ritardo mentale, lo stesso non è conosciuto al Servizio Sociale. Al termine delle indagini scatta l'arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero sono sottoposti a sequestro il computer e il telefonino personale presso la sua abitazione. Dal controllo degli stessi ad opera di esperti informatici delegati dalla Procura non sono emersi particolari rilevanti a carico del ventiseienne, ad eccezione di qualche chat con minori indirizzata all'adescamento di altri minori senza, però, nessun risultato. Attualmente il ragazzo è in una struttura carceraria nella Provincia. Il minore è stato segnalato al Servizio Sociale per la valutazione di qualsiasi tipo di aiuto necessario.

Commento

In questo caso esposto, il reato commesso ai danni di minore di 14 anni è emerso dalla visione delle telecamere di sorveglianza del territorio comunale. Un ritardo nel rientro presso il Comando di Polizia Locale avrebbe potuto causare la non visione dell'episodio e la mancanza, quindi, di punibilità nei confronti del reo. L'aiuto della tecnologia, è stata, quindi, essenziale. Lo spirito di prontezza degli Agenti, ha fatto in modo di identificare subito il minore e successivamente l'autore del reato senza destare in lui il minimo sospetto di essere controllato per i successivi giorni. Significativa è stata la disposizione del P.M. sul controllo di computer e telefonino al fine di verificare una eventuale recidiva del reato e la tutela di altri possibili minori coinvolti. Seppur rinvenute tracce su scambio di e-mail tra il reo e altri minori, non sono emerse richieste di contatti fisici e/o altri comportamenti suscettibili di provvedimenti penali. Durante le contestazioni mosse nei confronti del ventiseienne, la difesa non ha mai puntato sulla possibilità di riduzione della pena per ritardo mentale ovvero vizio parziale di mente come previsto dall'art. 89 del codice penale. Durante il corso dell'indagine da parte della Polizia Locale è stata, inoltre, data molta importanza alla ricostruzione dell'ambiente familiare presso il quale il reo conviveva. Si trattava di famiglia che ha sempre vissuto nello stesso comune, in modeste condizioni economiche, con mentalità molto ristretta e di bassa cultura personale. Alla notizia dei fatti commessi dal figlio, la stessa non ha dato grande peso, cercando di difendere il figlio da una accusa per loro eccessiva e dalle pene troppo sproporzionate al fatto. La famiglia del minore ha reagito scaricando la colpa interamente sul maggiorenne, che con il suo modo di fare, ha fatto cadere in errore il figlio minorenne a compiere pratiche sessuali. La contestazione dell'articolo 609 quater del codice penale consente l'arresto del reo che a seguito di processo, verranno a lui applicate le pene previste di cui all'art. 609 bis del c.p. ossia la reclusione da 5 a 10 anni.

CONCLUSIONI

I compiti degli Operatori di Polizia Locale in tema di tutela, diritti e protezione dei minori non sono certo fra i più semplici tra quelli che quotidianamente si trovano di fronte.

Per affrontare adeguatamente le diverse attività operative, infatti, sono necessarie delle competenze particolari. Tra queste si annovera una competenza di tipo sociale che consente di saper leggere e interpretare i cambiamenti nella struttura sociale del luogo in cui si opera. Leggere le difficoltà, i bisogni di una parte di popolazione che viene definita più a rischio. Individuare i luoghi con più alta problematicità e la loro natura (culturale, economica ...), al fine di prevenire conseguenze gravi a danno non solo di residenti, ma soprattutto dei minori. Spesso non si fa abbastanza per questo, per motivi legati al numero esiguo di operatori, per scarse risorse economiche o in alcuni casi perché si sottovalutano tanti piccoli segnali che vengono lanciati.

I bambini parlano attraverso un linguaggio non solo verbale, ma con atteggiamenti, comportamenti, segnali che possono venire letti dagli educatori, dagli insegnanti e successivamente è compito degli operatori di Polizia saperli sviluppare cercando di reprimere le azioni contro i più bisognosi di protezione.

Alla Polizia Locale è spesso demandato questo compito: prevenire situazioni che possono diventare disastrose attraverso la presenza tra la gente e con lo spirito di osservazione tale da cogliere ogni piccolo elemento utile.

BIBLIOGRAFIA

FONTI

A) Fonti sovranazionali:

Dichiarazione dei Diritti del bambino, Ginevra 1924

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, 1959

Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 1989

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione, L'Aja 1993

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, Strasburgo 1996

B) Fonti nazionali:

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 176 del 27/05/1991 (ratifica Convenzione dei Diritti del Fanciullo)

Legge 476 del 31/12/1998 (ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione)

Legge 65 del 07/03/1986 (legge quadro Polizia Municipale)

Legge 1085/62 (ordinamento dei Servizi Sociali)

R.D.L. 20/7/34 n. 1404 (istituzione tribunale per i Minorenni)

C) Codici:

Codice penale, R.D. 19/10/1930 n. 1398

Codice di procedura penale, D.P.R. 22/09/1988 n. 447

Codice civile R.D. 16/3/42 n. 262

Codice processo penale minorile D.P.R. 448/88

D) Sentenze:

Corte di cassazione 24/10/1967

LETTERATURA:

ALESSANDRO CHIARELLI (2015), *La Polizia e la tutela dei minori*, Edizioni Junior, Bergamo.

FERRANDO MANTOVANI (2007), *Principi di diritto penale*, CEDAM, Padova.

FERRANDO MANTOVANI (2013), *Diritto penale*, CEDAM, Padova.

SAVERIO LINGUANTI (2012) *Manuale di Polizia amministrativa*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

ANTONIO CAVALLO (2013), *Gocce di memoria e pillole di saggezza*, Cacucci Editore, Bari.

LAURA BASILIO (2002), *Aspetti giuridici e sociologici, l'imputato minorenne nell'ordinamento italiano*, s.l..

CLAUDIA KORB (2002), *Le misure contro la violenza intrafamiliare: aspetti giuridici e sociologici*, s.l..

DINA GALLI (2008), *Servizi sociali e giustizia minorile*, Franco Angeli editore, Milano.

ELISABETTA MASCIA MAURIZIO MATRONE (2000), *Bambini, adolescenti e poliziotti*, Clueb editore Bologna.

SEMINARI:

LA POLIZIA LOCALE E IL CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI BULLISMO, Bologna, 24/04/2015.

RIVISTE:

Il messaggero del 09/01/2012, Edizioni Caltagirone, Roma.

Linee guida per i rapporti tra le istituzioni scolastiche, i servizi territoriali e gli organi che tutelano l'infanzia, in collaborazione con Provincia Ferrara, Ferrara.

La Voce dei Vigili Urbani, Gruppo Editoriale Edipol, Milano.

SITOGRAFIA

<http://servizi.comune.fe.it>

<http://www.romatoday.it/cronaca/butarelli-vigile-quartiere-roma.html>

<http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/87617/col-nuovo-anno-ai-vigili-di-quartiere-di-bari-16-garitte-blindate-e-collegate-con-la-centrale.html>

<http://www.assistentsociali.org/minori/tribunale-per-i-minorenni-competenza-penale.htm>

http://digspes.unipmn.it/media/saperi_forti/html/per02/per02_03/professionalita/ponticelli.pdf

<http://www.ancupm.it/content/storia.asp>

<http://www.altrodiritto.unifi.it>

<http://www.provincia.fe.it/download/LINEE%20GUIDA%20INFANZIA.pdf?server=sd2.provincia.fe.it&db=/intranet/internet.nsf&uid=2E7AE21CFA418CFFC125785500335EE1>